

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 novembre 1994

Esclusione dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga delle aree individuate come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1993, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sono state emanate le norme provvisorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993 con il quale il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e' stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale del 4 novembre 1993, nell'ambito delle aree ricadenti nelle suddette zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al medesimo decreto ministeriale del 4 novembre 1993, le regioni Abruzzo, Lazio e Marche, possono procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991;

Viste le determinazioni espresse dall'assemblea della comunita' del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in data 24 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1.

I territori ricadenti nelle aree individuate dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993 come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e definite come zone 2 e campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993, sono escluse a tutti gli effetti di legge dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 2.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: MATTEOLI